

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 SET. 2001

=====

ADDI' 14 SET. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO,
212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI

DELIBERAZIONE N° 1338

Proposta di legge regionale concernente:
"Integrazione alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio" e successive modificazioni".



OGGETTO: "Integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio" e successive modificazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la L.R. n. 87/90 concernente "norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne", parzialmente modificata con L.R. n. 16/95;

VISTA la L.R. n. 14/99, concernente il decentramento amministrativo, che, fermi restando i compiti legislativi, di indirizzo e coordinamento propri della Regione, attribuisce alle Amministrazioni provinciali la gestione della pesca nelle acque interne;

CONSIDERATO che l'Amministrazione provinciale di Roma, con nota n. 1301 del 25/10/2000 ha chiesto alla Regione Lazio di modificare l'articolo 11 della legge regionale n. 87 del 7 dicembre 1990 per consentire ai pescatori sportivi il recupero di antiche tradizioni di pesca attraverso l'uso della bilancia grande (bilancione) in talune zone dove la disponibilità di spazi non pone problemi tecnici;

SENTITA la Commissione Consultiva Regionale per la Pesca e l'Acquacoltura che nella seduta del 23 gennaio 2001 ha ritenuto ammissibile consentire il ripristino di alcune postazioni già operanti secondo specifici disciplinari a cura di ciascuna Provincia, ma evitando gli abusi del passato, come l'applicazione di motori di sollevamento che avevano causato l'eccessivo ampliamento delle possibilità di detto attrezzo in numero delle pescate e nella dimensione del lato rete;


RITENUTO di apportare una modifica all'articolo 11 della L.R. n. 87/90 in modo da consentire alla Provincia, ove ne ricorrono le condizioni, il ripristino di alcuni bilancioni nel rispetto delle modalità richiamate in sede di Consulta Regionale;

ESAMINATA l'unita proposta di legge regionale riguardante "Integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 concernente: "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio" e successive modificazioni.", parte integrante della presente deliberazione;

all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio" e successive modificazioni", composta da n.2 articoli e corredata dalla relazione illustrativa, facenti parte integrante della presente deliberazione.



RELAZIONE

ALLA PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE : "INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1990, N. 87 "NORME PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL LAZIO" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

La L.R. n. 87/90 concernente "norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne" ha inibito, con l'articolo 11, l'uso a scopo sportivo della bilancia di dimensioni superiori a m. 1,50 di lato nella Regione.

In realtà questo attrezzo è stato gradualmente eliminato in tutta le Regioni non solo nelle acque interne dove spesso era situato, ad esempio, alle foci di maggiori fiumi, ma anche a mare lungo le coste dove lo si trovava collocato sulle scogliere.

Il disuso sostanziale dell'attrezzo e la conseguente eliminazione formale dagli elenchi degli attrezzi, sono dovuti, da un lato alle sue modalità poco selettive di pesca, contrarie alle attuali esigenze di tutela del patrimonio ittico, dall'altro al fatto che per sua natura e collocazione opera necessariamente in zone una volta non contaminate, ma oggi, con l'affermarsi della società industriale, particolarmente inquinate.

Tuttavia a 10 anni di distanza dalla emanazione della L.R. n. 87/90 è possibile in merito alla questione, registrare alcune considerazioni che consigliano la riammissione, anche a scopo sperimentale, di alcune postazioni di tali attrezzi avendo cura di scegliere dei siti appropriati e di evitare gli abusi del passato dovuti all'applicazione di motori elettrici per il sollevamento e, soprattutto, alla occupazione dei demani fluviali senza soluzione di continuità, con destinazioni delle strutture a finalità estranee alla pesca sportiva.

In realtà alcune Amministrazioni provinciali, alle quali è attribuita la gestione della pesca, segnalano l'esigenza di ripristinare questa tecnica di pesca, almeno in alcuni siti tradizionali.

Il pescatore sportivo ha bisogno di punti di riferimento che possano favorire il rispetto dell'ambiente e la cultura che esiste intorno alla pesca.

Il bilanciamento, in tale contesto, potrebbe avere la sua importanza quale conservazione di un attrezzo che deriva da antichi usi e consuetudini di pesca, per memoria delle generazioni future, valido per alcune zone, come la foce del Tevere, dove l'ampiezza del letto non pone particolari problemi tecnici.


In tale ottica è opportuno concedere la possibilità d'uso di alcuni bilanciamenti in specifiche zone, ripristinando le postazioni del passato, senza nuove concessioni e secondo specifici disciplinari a cura di ciascuna Provincia, con il divieto dell'uso dei motori e con il rispetto di adeguate distanze.

La proposta di Legge si compone di 2 articoli.

L'ASSESSORE
(Antonio Iannarilli)

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

Integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio" e successive modificazioni.



ART. 1

(Integrazioni all'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1990,
n. 87 e successive modificazioni)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1990,
n. 87 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"9 bis. In deroga al divieto di cui al comma 8, le provincie, anche ai fini del recupero
di tradizioni locali, possono autorizzare i titolari di licenza di pesca all'esercizio, nei
rispettivi ambiti territoriali, della pesca sportiva con il bilancione, alle seguenti
condizioni:

a) il bilancione:

- 1) può essere utilizzato nelle sole acque principali;
- 2) non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua
misurato a livello medio di bassa marea;
- 3) deve essere opportunamente distanziato da altri impianti simili nel rispetto
delle norme in materia di pesca, ambiente e navigazione e, comunque,
collocato a non meno di 50 metri dagli impianti stessi.

b) i lati della rete del bilancione non possono superare i 15 metri e il lato della
maglia della rete non può essere inferiore a 15 millimetri;

c) la rete quadrangolare, applicabile all'interno del bilancione, deve avere i lati non
superiori a 4 metri e maglie di lato non inferiore a 12 millimetri.

fen

lto



(segue articolo 1)

9 ter. Le province stabiliscono, con apposito regolamento, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della pesca sportiva con il bilanciamento ed eventuali ulteriori prescrizioni o limitazioni d'uso. L'autorizzazione ha la durata di cinque anni.".

10

10

10

ART. 2

(Integrazioni all'articolo 43 della l.r. 87/1990 e successive modificazioni)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 87/1990 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“ 3 bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 9 bis e 9 ter, la provincia che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio della pesca sportiva con il bilancione può procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione stessa.”

fw

fw

fw